

mi, ed alle leggi del tempo.: ed appunto altro qu non si cerca, che questi costumi, e queste leggi (f)°

Ordina Clotario II. a' Vescovi (g), o a' Grandi i quali posseggono terre in paesi lontani, di scegliere nel luogo stesso coloro, che debbon rendere la giustizia, riceverne gli emolumenti.

Regolò il Sovrano medesimo (h) la competenza fra' giudici delle Chiese, ed i suoi Ufiziali. Il Capitolare di Carlomagno dell'anno 802. prescrive a' Vescovi ed agli Abati le qualità, che debbon avere i loro Ufiziali di giustizia. Un altro (i) del medesimo Principe vieta a' Regj Ufiziali l'esercizio d' alcuna giurisdizione sopra i coltivatori delle terre Ecclesiastiche (k), qualora non abbian presa tal condizione fraudolentemente, e per sottrarsi a' pubblici pesi. I Vescovi adunati in Rheims dichiararono, (l) che i vassalli delle Chiese sono nella loro immunità. Il Capitolare di Carlomagno nell'anno 806. (m)

T 3

vuo-

(f) Vedi anche la Vita di S. Melanio, e quella di S. Deicolo.

(g) Nel Concilio di Parigi, l'anno 615. *Episcopi, vel potentes, qui in aliis possident regionibus, iudices, vel missos discussores de aliis provinciis non instituant, nisi de loco, qui justitiam percipiant, & aliis reddant.* Art. 19. Vedi anche l'Art. 12.

(h) Nel Concilio di Parigi l'anno 615. Articolo 5.

(i) Nella Legge de' Longobardi, Lib. II. Titolo 44. Cap. II. Ediz. di Lindembrock.

(k) *Servi aldiones libellarii antiqui, vel alii noviter facti, lvi.*

(l) Lettera dell'anno 858. Art. 7. ne' Capitolari p. 108. *Sicut illæ res, & facultates, in quibus vivunt clerici, ita & illæ sub consecratione immunitatis sunt de quibus debent militare vassalli.*

(m) E' aggiunto alla legge de' Bavari, art. 7. Vedi anche l'art. 2. dell'Ediz. di Lindembrock, pag. 444. *Imprimis omnium jubendum est, ut habeant Ecclesie earum justitias, & in vita illorum, qui habitant in ipsis Ecclesiis, & post, tam in pecuniis, quam in substantiis eorum.*